

IV. LE TRE LIBERTA' DELLA PRIMA COSTITUZIONE IMPATTATE DAL COVID

Vediamo le tre libertà contenute nella prima Costituzione del 1948 più sacrificate in epoca COVID.

1) LIBERTA' DI RIUNIONE E IL LIVELLO COSTITUZIONALE

Art. 17 Cost.: «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

La Costituzione è superiore alla legge ordinaria dello stato.

Di conseguenza, in caso di conflitto tra Costituzione e legge prevale il contenuto della disposizione della Costituzione.

Se la Costituzione dice «*i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi*» e la legge dice che «*i cittadini hanno diritto di riunirsi armati*» c'è un conflitto di significati.

In tal caso prevale il significato della legge superiore, cioè la Costituzione.

Il giudice che risolve questo conflitto si chiama Corte costituzionale, per cui essa deve invalidare la legge per cui «i cittadini hanno diritto di riunirsi armati».

Il livello costituzionale è costituito da due ordini di leggi:

- La prima costituzione del 1948;

- Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale del parlamento fatte con la procedura aggravata dell'art. 138

ART. 138 COST.

Le **leggi di revisione della Costituzione** e le **altre leggi costituzionali** sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La caratteristica del livello costituzionale è di avere una **maggiore resistenza al cambiamento** ed è adottata dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie.

In particolare, la procedura prevede:

a) un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l'approvazione delle leggi ordinarie

b) e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi.

- **LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE:** esse modificano la prima costituzione, per es. il principio del pareggio di bilancio ha modificato l'impostazione originaria dell'art. 81 della costituzione.

- **LEGGE COSTITUZIONALE:** che integra i contenuti della costituzione.

Il livello costituzionale prevale su quello c.d. primario dove ci sono, in particolare, le leggi del parlamento, i decreti legge ed i decreti legislativi.

2) LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E LA RISERVA DI LEGGE

Art. 16 Cost.: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge** stabilisce in via generale per motivi di **sanità o di sicurezza**. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

Ognuno è libero di circolare, salvo il caso in cui ci sia una legge che limiti questo diritto in nome di ragioni sanitarie o di sicurezza. In caso di pandemia, la legge può dunque limitare la libertà del cittadino (per es. imponendo una quarantena).

La riserva di legge prevede che la disciplina di una determinata materia **sia regolata soltanto dalla legge del parlamento**. Lo scopo è di **garanzia** in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate (es. diritti fondamentali del cittadino) le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano, cioè dal parlamento.

Si distinguono tre tipi di riserva di legge:

ASSOLUTA: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 Cost, (libertà personale che vedremo in seguito) ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.

RELATIVA: i principi sono stabiliti dalla legge, mentre il governo può intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti: es. art. 97.2 «nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.»

e 23 Cost. «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.».

RINFORZATA: riserve, assolute o relative, dove la Costituzione pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando alcuni dei contenuti che la legge deve avere. Per esempio, l'art. 16 Cost., che è l'articolo ora in esame, l'art. 8 della Costituzione, laddove stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

3) LA LIBERTÀ PERSONALE E LA RISERVA DI GIURISDIZIONE

Art. 13 Cost.: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, **se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria** e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

- Qui troviamo, come abbiamo già visto, una riserva di legge ASSOLUTA: «**nei soli casi** e modi previsti dalla legge».

- Ed in più abbiamo una riserva di giurisdizione: «**se non** per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Con la **riserva di giurisdizione** nella disciplina di particolari materie (soprattutto per decisioni che attengono alla restrizione della libertà dell'uomo), interviene in prima battuta solo ed esclusivamente IL GIUDICE. Solo su mandato del giudice, DOPO, può intervenire il GOVERNO.

Un esempio di riserva di giurisdizione è dato dall'articolo 13 e prevede che un individuo possa essere arrestato da un dipendente del GOVERNO solo dopo il consenso dell'autorità giudiziaria, altrimenti l'arresto si considera come se non fosse mai avvenuto.

L'autorità amministrativa dipendente dal GOVERNO (polizia) potrà però intervenire nel caso di **urgenza**, adottando dei provvedimenti provvisori che devono però essere comunicati entro 48 ore al GIUDICE, che a sua volta nelle successive 48 ore deve convalidarli, altrimenti si intendono revocati: solo in questo caso specifico il GIUDICE interviene in un secondo momento rispetto al GOVERNO.